



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ONFA, Opera Nazionale Figli degli Aviatori, con sede in Viale dell'Università n. 4 – 00185 Roma, Codice Fiscale 80214770580, (nel seguito "ONFA") rappresentata dal Presidente *pro tempore* Gen. Isp. Capo (aus.) Basilio DI MARTINO, domiciliato per la carica presso la sede dell'ONFA;

E

ANCEAO, l'Associazione Nazionale Club Ex Allievi ONFA – ONLUS, Codice Fiscale 97822460586 (nel seguito "ANCEAO") rappresentata dal Presidente *pro tempore* Col. (c) Fernando VISIONE, domiciliato per la carica presso la sede dell'ANCEAO;

nel seguito, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- l'ONFA, Ente di Diritto Pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile, provvede nell'interesse dell'Aeronautica Militare all'assistenza agli orfani del personale dell'Aeronautica medesima dando concreta espressione ai sentimenti di solidarietà e di vicinanza della Forza Armata;
- l'ONFA ha definito le tipologie degli interventi assistenziali e le modalità di accesso nel proprio Statuto;
- l'ANCEAO, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) costituita da ex allievi degli Istituti ONFA, si propone di affiancare l'ONFA contribuendo all'assistenza agli orfani del personale dell'Aeronautica Militare per favorirne la crescita e la piena realizzazione;
- l'ANCEAO ha definito le sue modalità operative nel proprio Statuto;

CONSIDERATO CHE

- l'ONFA è il soggetto titolato a rappresentare l'AM nei rapporti con gli orfani e le famiglie dei propri dipendenti destinatari di interventi assistenziali;
- l'ONFA ha sviluppato negli anni una rete informativa, una specifica organizzazione e procedure consolidate per la gestione del complesso processo di assistenza economica agli orfani;
- l'ANCEAO, che ha presentato richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 22 aprile 2024, persegue senza scopo di lucro finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia a quanto previsto dall'art.5 comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017 operando di concerto con l'ONFA a sostegno degli orfani del personale dell'Aeronautica Militare;
- l'ONFA e l'ANCEAO, in osservanza dei rispettivi ruoli, delle norme, degli statuti e dei regolamenti che ne disciplinano il funzionamento, e pur conservando la loro piena autonomia, intendono operare congiuntamente per la realizzazione di specifici interventi di assistenza in favore degli orfani del personale dell'Aeronautica Militare e, a tal fine, è necessario coordinare le modalità operative e di attuazione dei rispettivi programmi di assistenza definendo procedure condivise che consentano rapidità ed efficacia di intervento sia all'atto del verificarsi dell'evento luttuoso sia nel tempo, fin al termine del previsto periodo di assistenza;

ATTESO CHE

Le Parti ritengono opportuno provvedere, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, alla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa (di seguito, per brevità, denominato "Protocollo") allo scopo di facilitare la collaborazione per la realizzazione degli interventi di assistenza;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le Premesse e i considerata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. Le Parti si impegnano ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore attuazione delle iniziative da adottare, conformando la propria azione a principi di trasparenza, solidarietà e sussidiarietà.

Art. 2 (Finalità e Oggetto)

Il presente Protocollo è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento dei rispettivi scopi statutari.

Art. 3 (Impegni e obblighi delle Parti)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, l'ONFA individua i bisogni da soddisfare e concorda con l'ANCEAO gli interventi da realizzare e le modalità di attuazione degli stessi in accordo alle risorse disponibili.

Al riguardo l'ONFA si impegna a:

- mantenere il rapporto con le famiglie colpite dall'evento luttuoso, fornendo sinteticamente all'ANCEAO le informazioni per i casi ove sia ritenuto necessario un intervento della stessa, previa acquisizione della formale ed espressa disponibilità delle famiglie a condividere le informazioni con l'ANCEAO nei limiti di quanto necessario all'erogazione di eventuali contributi da parte dell'ANCEAO stessa;
- interagire con la famiglia del deceduto per determinare, anche sulla base delle sue condizioni e della sua situazione patrimoniale, la tipologia degli interventi necessari, definendo di concerto con l'ANCEAO le modalità di realizzazione;
- provvedere, nelle forme ritenute più opportune, a informare il personale dell'Aeronautica Militare riguardo all'attività svolte dall'ONFA e dall'ANCEAO, con particolare riferimento alla raccolta fondi mediante adesione alla trattenuta sulle competenze mensili della quota pro-ONFA e alla possibilità di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille dell'IRPEF all'ANCEAO;

l'ANCEAO si impegna a concordare con l'ONFA le iniziative assistenziali e le risorse da rendere disponibili per la realizzazione dei bisogni individuati dall'ONFA stessa.

In dettaglio, l'ANCEAO si impegna a:

- individuare progetti specifici nei settori dove il suo intervento possa risultare efficace come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la formazione complementare, l'inserimento nel mondo del lavoro e ogni altra iniziativa contemplata nelle linee guida dell'ANCEAO;
- integrare, ove necessario, con fondi predeterminati le iniziative dell'ONFA, comunicando alla stessa gli importi erogabili;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, campagne di informazione volte a dare evidenza delle attività svolte dall'ONFA e dall'ANCEAO con lo scopo di incentivare la destinazione, in sede di dichiarazione dei redditi, del 5 per mille dell'IRPEF all'ANCEAO;

Art. 4 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente Protocollo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Al riguardo il *database* degli assistiti ONFA è in possesso esclusivo dell'ONFA che autorizza la presidenza dell'ANCEAO (Presidente, Segretario, Tesoriere e Vicepresidente, quando occorra) all'accesso a tali dati esclusivamente per l'attuazione dei progetti concordati tra le Parti. L'ANCEAO utilizzerà e conserverà i dati degli assistiti nel rispetto della già menzionata normativa per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati, provvedendo alla successiva distruzione.

Art. 5 (Trasparenza e riservatezza)

Al fine di garantire le condizioni di trasparenza, le Parti pubblicano sui rispettivi siti *web* i bilanci e i consuntivi degli interventi previsti dal presente Protocollo, nel rispetto della vigente normativa. Si impegnano altresì a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite ai fini dell'espletamento del servizio e a utilizzarle esclusivamente per la realizzazione dello stesso.

Art. 6 (Ulteriori disposizioni)

Le parti si impegnano a rivedere ed eventualmente aggiornare con cadenza annuale, ovvero quando ritenuto necessario, i processi, le fattispecie e le modalità di collaborazione tra ONFA ed ANCEAO.

Ogni comunicazione o richiesta riferibile al presente Protocollo dovrà essere effettuata in forma scritta o via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'altra parte presso la rispettiva sede, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla parte interessata.

Art. 7 (Risoluzione anticipata)

Le Parti possono risolvere il presente Protocollo in ogni momento, con un preavviso di almeno quindici giorni da inviare alla controparte mediante PEC, per inadempienza degli impegni previsti nei precedenti articoli o per mutate esigenze di una delle Parti, senza oneri a proprio carico.

Art. 8 (Foro Competente)

Eventuali controversie relative all'applicazione o interpretazione del presente Protocollo di Intesa saranno preliminarmente affrontate attraverso consultazioni e trattative di bonario componimento tra le Parti. In assenza di bonaria composizione tra le Parti, troverà applicazione l'art. 133 del D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e sarà competente a decidere in maniera esclusiva il Foro di Roma.

Art. 9 (Durata)

Il presente Protocollo ha la durata di 36 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un periodo massimo di altri tre anni, salvo che una delle parti non abbia manifestato per iscritto, almeno 30 giorni prima della scadenza, all'altra parte la volontà di recedere. Eventuali modifiche ed integrazioni, a fronte delle esigenze che dovessero emergere durante il periodo di validità dello stesso, dovranno essere apportate in forma scritta.

Il presente Protocollo si compone di n. 9 articoli (5 – cinque pagine), viene stipulato in forma cartacea e sottoscritto dai rappresentanti legali delle Parti alla presenza del Segretario dell'ONFA e del Segretario del Consiglio Direttivo dell'ANCEAO.

Viene redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è soggetto a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86, soltanto in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma li, 15 maggio 2024


per l'ONFA

per l'ANCEAO

Il PRESIDENTE *pro tempore*

Il PRESIDENTE *pro tempore*

Gen. Isp. Capo(aus) Basilio DI MARTINO



Col. (c) Fernando Visione

